Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs)
Via A. Friggeri 103 – Roma (Rm)
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

: <u>avv.danilogranata@gmail.com</u> – pec: <u>danilogranata23@pec.i</u> Cell: 3479632101

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse di: Pietro Antonelli, c.f. NTNPTR91B25A345K, nato a L'Aquila il 25.02.1991 e residente in L'Aquila alla via Sdrucciolo della Croce 2/b – cap 67100, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288, ricorrente;

<u>contro:</u> la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *amministrazione resistente*;

contro: il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *altra pa resistente*;

<u>contro</u>: la Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA (C.F. 80048080636), in persona del 1.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, *altra resistente*;

<u>contro</u>: le <u>Commissioni esaminatrici e le relative sotto-commissioni</u>, in persona dei rispettivi l.r.p.t., *altea resistenti*;

<u>nei confronti di</u>: Petrocco Giovanni (<u>serenadesnc@pec.it</u>), Schafa Urbaez Vilchez.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

1) Della Graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d'Appello del Distretto della Corte d'Appello dell'Aquila per 88 unità del Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di

Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, pubblicata il 17.06.2024 sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica – Portale del Reclutamento InPA, nonché il relativo atto di approvazione, nella parte in cui non viene ricompresa la ricorrente;

- 2) Della Graduatoria di merito comprensiva degli idonei, sebbene, allo stato, non pubblicata;
- 3) Dell'Avviso del 27.06.2024 di scorrimento delle Graduatorie ancora capienti di cui al provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, nelle parti di interesse, e i relativi elenchi;
- 4) Dell'Esito della prova scritta digitale del ricorrente, per come inserito nell'area personale di Formez Pa, nella parte di interesse;
- 5) Degli atti e/o verbali inerenti la formulazione dei quiz di cui in narrativa e di ogni atto e/o verbale di correzione della prova, sebbene allo stato sconosciuti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi presso il Distretto di interesse e ove lesivi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando di concorso, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. la busta sorteggiata ove occorrente;

Per l'accertamento

del diritto del ricorrente al riesame del proprio punteggio,

nonché per la condanna

del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo e collocato nella graduatoria di riferimento.

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio del ricorrente in relazione ai quiz di cui in narrativa e secondo quanto esposto adottando all'uopo ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Premessa in fatto

Con decreto ministeriale 6 marzo 2024, recante «Rideterminazione del contingente del personale amministrativo a tempo determinato degli addetti all'ufficio per il processo assegnato ai distretti di corte di appello, come individuato dal decreto ministeriale 26 luglio 2021, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono stati rideterminati i contingenti distrettuali del personale amministrativo a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo previsti dal decreto ministeriale 26 luglio 2021.

E' stato, quindi, indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, e - per quanto Qui di interesse – per il Distretto della Corte d'Appello dell'Aquila è stata prevista l'assunzione di n. 88 unità (di cui 12 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati).

Orbene, per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM, ferme le competenze della commissione esaminatrice, si è avvalsa anche di Formez PA.

Il concorso, organizzato su base distrettuale, è stato espletato in base alla procedura di seguito indicata, articolata attraverso le seguenti fasi:

- a) valutazione dei titoli (il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta);
- b) prova scritta, svoltasi in forma decentrata e con modalità digitale.

La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso, avrebbe infine redatto la graduatoria finale di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta.

La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso.

Ai sensi dell'art. 6 del bando, ai titoli è stato attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti, così ripartiti:

sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso):

110 e lode, punti 3,00;

110, punti 2,75;

```
109, punti 2,50;
108, punti 2,25;
107, punti 2,00;
106, punti 1,90;
105, punti 1,80;
104, punti 1,70;
103, punti 1,60;
102, punti 1,50;
101, punti 1,40;
100, punti 1,30;
99, punti 1,20;
da 96 a 98, punti 1,10;
da 92 a 95, punti 1,00;
da 87 a 91, punti 0,90;
da 81 a 86, punti 0,80;
da 74 a 80, punti 0,70;
da 68 a 73, punti 0,60;
da 66 a 67, punti 0,50.
```

Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sarebbero stati raddoppiati. Vengono poi assegnati sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico): 2,00 punti. Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non sarebbe valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio;

- master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00;
- master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50;

- diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL o Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica): punti 1,50;
- dottorato di ricerca (PhD): punti 3,00;
- c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato;
- d) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed alla professione di esperto contabile;
- e) abilitazioni professionali (tranne che per le professioni di avvocato, dottore commercialista ed esperto contabile): punti, 0,50 per ciascuna, fino a un massimo di 1 punto;
- f) punti 4,00 per il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- g) punti 2,00 per il servizio prestato presso la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione nonché le sezioni specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, quali research officers, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo EUPO

Per quato riguardo, invece, la prova scritta, il bando, all'art. 7, prevede che questa sarebbe consistita in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti. La prova si sarebbe intesa superata in caso di raggiungimento del punteggio minimo di 21/30 e avrebbe riguardato le seguenti materie:

- Diritto pubblico;
- Ordinamento giudiziario;
- Lingua inglese.

A ciascuna risposta sarebbe stato attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta: +0,75 punto;
- Mancata risposta: 0 punti;
- Risposta sbagliata: 0,375 punti.

Le Graduatorie di merito e dei vincitori sarebbero state formate dalla sommatoria del voto dei titoli e del punteggio della prova scritte e pubblicate sul sito InPa dopo la di loro validazione.

Il rapporto di lavoro a tempo determinato sarebbe stato instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno con termine al 30 giugno 2026, sulla base della preferenza di sede espressa dai vincitori secondo l'ordine delle singole graduatorie finali di merito.

In tale contesto, il Dott. Pietro Antonelli, odierno ricorrente, ha partecipato al concorso per il Distretto dell'Aquila, concorrendo per la riserva dei posti di Economia, conseguendo all'esito della prova scritta svolta il 05/06/2024 ore 09:30 il punteggio di 19.875, risultando quindi non idoneo. Tuttavia, all'interno del test, sono state sottoposte domande ambigue e/o erronee che hanno irrimediabilmente pregiudicato la prova del ricorrente, per come meglio si vedrà.,

In data 14.06.2024 sono state pubblicate le Graduatorie distrettuali inclusive dei soli soggetti vincitori (e non anche degli idonei) e ciò impedisce di fatto di comprendere chi sia idoneo, chi all'interno della graduatoria vincitori appartiene al profilo Giustizia e chi invec al profilo economico e chi ha titoli di preferenza e/o riserve.

Ad ogni modo, al Dott. Antonelli non resta che impugnare la Graduatoria di riferimento nonché l'esito prova del 05.06 per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.
- 2. Violazione e/o falsa applicazione di Linee Guida.
- 3. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994.
- 4. Ingiustizia grave e manifesta.
- 5. Violazione del principio della parcondicio concorsorum.
- 6. Violazione dell'art. 51 Cost.
- 7. Disparità di trattamento.
- 8. Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.
- 9. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.
- 10. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis.
- 11. Contraddittorietà tra atti amministrativi.
- 12. Violazione del legittimo affidamento.

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale "tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla

legge", nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi: come anticipato, il ricorrente ha dovuto fronteggiare quesiti ambigui e/o mal formulati o comunque non attinenti impedendole di raggiungere i 21/30esimi..

Ma andiamo con ordine.

La domanda n. 26, di seguito formultata, è ambigua:

Cosa dispone l'art. 13 dell'ordinamento giudiziario approvato con RD n. 12/1941 e ss.mm.ii?

- a)la potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata.
- b) la potestà di polizia dei giudici.
- c)l'esenzione da uffici e servizi pubblici dei magistrati.

Orbene, secondo la resistente, la soluzione è la c), mentre il ricorrente ha fornito la risposta b).

La soluzione indicata dalla P.a. non può dirsi effettivamente tale in quanto non rispecchia fedelmente il dettato normativo e lascia intendere che l'esenzione da uffici e servizi pubblici dei magistrati sia assoluta mentre la norma, tra l'altro nell'unico comma che la compone, precisa due deroghe: la prima con riguardo alle funzioni proprie del magistrato, la seconda rispetto al servizio militare. Pertanto, affermare che l'art. 13 "dispone" genericamente l'esenzione da uffici e servizi pubblici non può ritenersi certamente corretto stante le deroghe previste dallo stesso art. 13 che andavano precisate nel testo dell'opzione di risposta. Invero, la norma de qua reca la seguente formulazione: "I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare".

Pertanto, è proprio la disposizione normativa a sconfessare la soluzione indicata dalla P.a. in quanto l'esenzione sussiste non in via generale e assoluta da qualsiasi ufficio/pubblico servizio, ma da uffici e servizi pubblici ben specifici, ovverosia quelli estranei alle loro funzioni; inoltre, l'esenzione non vale per il cd. Servizio militare. E, dunque, la norma prevede espressamente 2 deroghe al principio di cui sopra, ma illegittimamente la soluzione della P.a. resistente non le contempla.

Si rammenti che quando si richiama un dato normativo, il suo richiamo deve essere integrale e completo onde evitare di fuorviare il candidato concorsista recando incertezze sull'individuazione di una risposta che possa dirsi effettivamente soluzione. Il quiz è privo di soluzione effettiva. All'uopo, il TAR Lazio Sez. 1bis, con ordinanza cautelare n.233-2022 (adottato proprio in riferimento al medesimo concorso del 2021) - in riferimento ad una situazione del tipo in esame - ha affermato che "nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta", ammettendo per l'effetto i ricorrenti al proseguio della procedura; la fattispecie in esame è identica e pertanto meritevole in egual misura di essere tutelata.

Poi, è opportuno evidenziare che per <u>la citazione di atti e fonti normative</u> ci sono specifiche linee guida, così come definite nella Cd. "Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e Suggerimenti" così redatta di concerto tra l'Istituto di Teoria e Tecnica dell'Informazione Giuridica presso il CNR —ovvero ITTIG e l'Accademia della Crusca, il quale riporta- tra le altre- le regole per poter correttamente citare i riferimenti normativi. Il riferimento (o rinvio) normativo si ha tutte le volte che il testo dell'atto amministrativo si riferisce ad un atto amministrativo. I criteri formali per la scrittura delle citazioni dei testi normativi sono riportati nelle regole da 43 a 51, nonché all'allegato 1 della medesima Guida. Per le citazioni di testi normativi italiani, comunitari e internazionali bisogna attenersi alle formule e ai criteri contenuti in Allegato 1, che Qui sommariamente si riportano:

a) Regola 45. Quando si cita una parte di un atto normativo, ad esempio, un comma o una singola disposizione, contenuta in un atto diverso o nello stesso atto, si menziona, oltre all'atto, le partizioni interne che contengono tale parte. Le partizioni sono citate in ordine decrescente, separate dalla virgola e precedono la citazione dell'atto (esempio Art 1, comma 2, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400). Della Regola 45, si cita pedissequamente il punto 2: "Per ragioni di CHIAREZZA, la citazione deve arrivare sino alla partizione del livello più basso necessario per individuare la parte del testo citato".

- b) **Regola n. 47**: "Nella citazione di partizioni di atti comunitari, unionali o interazionali, si segue la terminologia adoperata in tali testi".
- c) Ed ancora. Regola n. 48. "Riferimento all'art o a partizione inferiori all'articolo" testualmente enuncia: "Il riferimento normativo indica di norma con PRECISIONE il numero dell'articolo contenente la disposizione richiamata e indica ANCHE, se il riferimento non è su tutto l'articolo, le partizioni inferiori".

 d) Ed ancora. Regola 50. "Riferimenti ad atti modificati". "Nei riferimenti ad atti modificati, oltre ad una funzione normativa, si può rintracciare anche una funzione informativa. Il riferimento svolge una funzione informativa se vengono menzionatele modifiche all'atto o alla specifica disposizione citata. Quanto il riferimento svolge una funzione informativa vanno menzionate le modifiche dell'atto (omississ) o all'articolo (se viene citato l'articolo o le sue partizioni). Nel primo caso modifica all'articolo-basta ricordare l'atto; nel secondo caso modifica all'articolo-bisogna citare anche i singoli articoli così come modificati. ...Omissis...".

Non si può -e non si deve- negare l'essenziale funzione informativa di un quesito concorsule per tutti principi sopra esposti.

La soluzione invece indicata dalla P.a. è imprecisa in quanto incompleta e "monca" e quindi vista tale imprecisione non può dirsi chiara; pertanto, tale linee guida – in materia di formulazione di quiz – devono intendersi trasgredite.

Tanto premesso, corre l'obbligo di rammentare che affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi sia assoluta "certezza ed univocità della soluzione" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591). La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali e con citazioni normativi opportune.

Rammentato come la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820) abbia rilevato che:

- "laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consista nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti";
- "la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta "oggettivamente" esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale,

sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca (ovvero, che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta)"; sicché, "la legittimità dell'operato posto in essere dalla Commissione in sede di correzione emerge, dunque, in relazione alla ravvisata presenza delle seguenti condizioni:

- domande formulate in maniera non equivoca;
- presenza, fra le risposte indicate, di quella corretta.

Di tal guisa, che deve escludersi che siffatta domanda – riguardata alla luce della risposta, come sopra ritenuta corretta dalla Commissione soddisfi i requisiti, come sopra individuati, per cui deve considerarsi legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr., in proposito, anche questo T.A.R.: Sez. II, 17 gennaio 2023, n. 853 e Sez. V, 26 maggio 2022, n. 6851; nonché T.A.R. Campania,

Napoli, Sez. V, 12 maggio 2021, n.3145).

E, dunque, il quesito reca una soluzione che tale non è in quanto monca e incompleta e, dunque, non "indubitalmente esatta".

Pertanto, in riferimento alla domanda 26 ha diritto al recupero della penalità (+ 0,375) e all'aggiunta del punteggio positivo (+ 0,75), giungendo così ad un punteggio di <u>19.50</u>.

Altro quiz ambiguo è il n. 35 così formulato

In conformità al disposto dell'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con il R.D. n. 12/1941 e ss.mm.ii., le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni:

- a)S'intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro sessanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo.
- b)S'intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo.
- c)S'intendono respinti se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro sessanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo.

La soluzione indicata dalla P.a. è la b), mentre il ricorrente ha flaggato la a).

Tuttavia, in merito a tale domanda il ricorrente ha il diritto al recupero della penalità e l'assegnazione del punteggio positivo poiché la Riforma dell'Ordinamento giudiziario non rientra tra gli argomenti specifici del bando di concorso, con cui la P.a. resistente si è autovincolata.

Invero, è utile rammentare che <u>l'art.7bis del R.D. 12/1941 e ss.mm.ii riguarda il comma 2.5 aggiunto con l'art.1 d.lgs. 44 del 28.03.2024, entrato in vigore il 21.04.2024, mentre il bando di concorso è stato pubblicato il 05.04.2024 (link ipertestuale: https://www.programmagoverno.gov.it/it/focus/introduzione-riforme-di-rilievo-del-governo/riforma-dellordinamento-giudiziario/decreti-legislativi-n-44-e-n-45-del-2024/#:~:text=45%20del%202024,-</u>

Decreto% 20legislativo% 20del&text=In% 20attuazione% 20della% 20legge% 20del, adottati% 20i% 20Decreti% 20legislativi% 20n.). E, dunque, è stato richiesto un argomento (ovverosia la conoscenza dell'art. 7 bis e, quindi, la riforma dell'ordinamento giudizio) non incluso tra quelli del bando di concorso all'art. 7 (e non può non essere così) dal momento che il dlgs. 44 del 2024 è entrato in vigore in epoca posteriore, ovverosia il 21.04, quando il bando invece è stato pubblicato il 05.04! L'irragionevolezza e l'illogicità è palese, così come altrettanto palese è l'ingiustizia grave.

Inoltre, si evidenzia che dal Diario della prova d'esame pubblicato da Formez Pa il 17.05 (e quindi successivamente alla data di pubblicazione del bando e all'entrata in vigore del d.lgs. 44/2024), con cui l'ente ha specificato gli argomenti oggetto della prova scritta, espressamente non viene previsto il d.lgs. 44/2024 (Riforma dell'ordinamento giudiziario), ma soltanto la macro-materia relata all'Ordinamento giudiziario, e in particolare i seguenti specifici argomenti:

- "Ordinamento giudiziario
- **■** *Costituzione* (*artt.* 101-113);
- Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 "Ordinamento giudiziario";
- LEGGE 24 marzo 1958, n. 195 e s.m.i. "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura";
- Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 "Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia" (artt. 1, 2 e 3);

■ Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace" (Capo III)."

A ben vedere, dunque, il d.lgs. 44/2024 non rientra tra gli argomenti specifici della materia "Ordinamento giudiario" e, pertanto, la domanda n. 35 non poteva essere posta.

La sua introduzione ha inciso sulla posizione del ricorrente che, invece, faceva legittimo affidamento sugli argometni specificati da Formez Pa e resi noti il 17.05 (a meno di 20 giorni dalla prova). Tanto configura una evidente contradditorietà tra atti amministrativi, ovverosia tra la prova di concorso e gli atti di previsione concorsuale (bando e diario della prova d'esame).

In altre parole, l'operato amministrativo, oltre a violare il legittimo affidamento del ricorrente, si è tradotto in una ingiusta trasgressione del bando di concorso (art. 7). All'uopo, si rammenti che preme rammentare che il bando di concorso è la lex specialis con cui la P.a. si auto-vincola nel suo operato e "invero, l'amministrazione, quando nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di auto vincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'auto vincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni" (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502).

E, dunque, parte ricorrente, in riferimento al quiz de quo (e in sommatoria al precedente quiz) otterrebbe un punteggio complessivo di <u>20.625.</u>

Ancora, altro quesito ambiguo è il n. 36, così formulato:

È previsto dall'art. 103 della Costituzione che i tribunali militari:

- a)Hanno giurisdizione soltanto in tempo di guerra.
- b) In tempo di pace hanno giurisdizione limitatamente a specifici reati previsti dalla legge.
- c)In tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.

Ebbene, secondo la P.a., la soluzione sarebbe la c), mentre parte ricorrente ha *flaggato* la b); si ritiene che questi, però, abbia dato una risposta non meno corretta della soluzione indicata dalla resistente e dunque risulta violato il principio di univocità della risposta esatta.

Invero, l'art. 103, al co.3, Cost. espressamente viene previsto che "I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. <u>In tempo di</u>

pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate".

Orbene, non vi è dubbio che la soluzione indicata dalla P.a. sia un'affermazione corretta, ma è altrettanto vero che in tempi di pace la giurisdizione dei tribunali militari è limitata soltanto a specifici reati previsti *ex lege*, ovverosia - appunto – i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

Se è vero come è vero che i reati militari sono specifici reati previsti *ex lege* (e d'altronde così non potrebbe non essere considerata la riserva di legge in materia), allora la risposta data dal ricorrente è conforme al dettato normativo richiamato e. non può assumersi errata. Invero, <u>la disciplina dei reati militari è contenuta nei cd.</u>

Codici penali militari di pace e di guerra di cui al Regio Decreto 20 febbraio 1941, n. 303. E, quindi, i reati militari sono specifici reati perché disciplinati da particolari leggi dell'ordinamento giuridico italiano.

In generale, infatti, il diritto penale militare è disciplinato dal codice penale militare di pace (c.p.m.p.) e dal codice penale militare di guerra (c.p.m.g.) ed ha normalmente come destinatario il personale militare: quindi i membri delle Forze Armate (Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Marina Militare) e gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza).

I reati militari possono essere esclusivamente militari oppure obiettivamente militari, a seconda che la condotta incriminata sia punita soltanto dal diritto penale militare oppure sia prevista come reato anche del diritto penale comune.

I reati militari si classificano nelle categoria dei reati contro la fedeltà e la difesa militare (reati di tradimento e spionaggio), dei reati contro il servizio militare (diserzioni e violazioni di doveri), dei reati contro la disciplina militare (disobbedienza, insubordinazione, abuso di autorità), dei reati contro l'amministrazione militare contro la fede pubblica contro la persona e contro il patrimonio (peculato e malversazione militare, falsi, percosse, furto militare).

A fronte di ciò, come si fa a non ritenere i reati commessi dalle forze armate come specifici reati?

Il quesito presentava due risposte parimenti corrette e una di queste è stata scelta dal ricorrente che pertanto ha diritto al recupero della penalità e all'assegnazione del punteggio positivo ottenendo così un punteggio complessivo (sommato ai calcoli sui precedenti quiz) pari a **21.75**, divenendo così idoneo.

E' possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, in maniera fuorviante o <u>tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta.</u> Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di cui odiernamente si discute, ove <u>il quesito di cui sopra presenta due soluzioni.</u>

D'altra parte, affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi sia assoluta "certezza ed univocità della soluzione" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

Si segnala che, sotto il profilo della prova di resistenza e in generale, che il ricorrente dovrebbe ottenere un punteggio di 4 per i titoli (dato dalla somma di: di 2,00 pt. per il voto di laurea magistrale (quale miglior profitto tra i titoli di laurea dichiarati) pari a 107/110; 2,00 punti per titolo aggiuntivo rispetto a quello d'accesso) e ciò lo porterebbe al punteggio complessivo di 25,75 (in caso di accoglimento integrale del presente gravame), di tal guisa, stando alla Graduatoria per come pubblicata, rientrerebbe tra i vincitori poiché l'ultima posizione riservata al profilo economico (per cui il ricorrente concorre) è ricoperta da un soggetto con punteggio di 22.6.

*

Il test somministrato alla ricorrente è, dunque, particolarmente viziato vista la presenza di numerosi quesiti ambigui, con duplice soluzione o addirittura duplicati. Al riguardo si rammenti che, come noto, la P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal g.a. sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è però configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R., Roma, sez. III, 05/11/2019, n. 12643).

Nella fattispecie in esame, invece, taluni quiz hanno margini di opinabilità sia per la di loro formulazione che nell'elenco delle risposte.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, **risulta** imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035), e questo per quanto concerne i quesiti n. 3, 38 e 8.

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018). Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820).

Nel caso di specie, invece, il quesito formulato dall'amministrazione oggetto di sindacato non reca una risposta inequivocabilmente corretta.

Deve dunque farsi applicazione, nel caso di specie, dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, cosicché i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare (cfr. Cons. Stato, VI, sez. n. 02673/2015), in modo

tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

Del resto la condivisibile giurisprudenza in materia formata ha espressamente affermato che "la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, ovvero sia state previste più risposte tutte ugualmente corrette, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile" (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035). Si rammenti poi che parimenti viziato è il quesito la cui risposta scelta come risolutiva dalla commissione, si rivela corretta solo in parte rispetto al quesito e anche se tutte le altre sono completamente errate, perché il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673). In riferimento al caso di specie, il quesito contestato è connotato da elementi di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (cfr., in termini pressoché analoghi, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Va da sé che il modus operandi della Pa è illegittimo in quanto ha travalicato i limiti della logicità, della ragionevolezza e della coerenza.

*

Tanto chiarito, giova a tal punto rammentare che, secondo un fondamentale assunto ermeneutico espresso dal Consiglio di Stato, "l'imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a

enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza "esterna" del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione" (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

I quesiti mal formulati di cui sopra non avrebbero dovuto in alcun modo incidere negativamente (mediante l'assegnazione della penalità piuttosto che dello +0,75) sulla valutazione complessiva dei candidati.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblichi impieghi" – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all'art. 1 comma 2 che "il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]"; principi, tutti, disattesi nella specie dall'agere amministrativo.

Orbene, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all'infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalitàtecnica, eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre

2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinviene le proprie guarentigie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare l'attribuzione della penalità e ottenere anche il punteggio positivo dei quiz sopra indicati; invero, se venisse disposto il riesame del punteggio, si ribadisce che il ricorrente supererebbe la soglia di sbarramento e sarebbe immessa nella graduatoria di merito con conseguente possibilità di stipulare il contratto di lavoro presso le sedi scelte.

> Illegittimità derivata.

E' lapalissiano considerare come le Graduatorie finali, peraltro emesse in forma "ridotta" senza indicare gli idonei, i titoli di riserva e/o di preferenza, siano illegittime unitamente a tutti gli altri atti connessi e conseguenti (scelta sedi – calendari – convocazioni – stipule contrattuali – immissioni in servizio), in quanto subiscono in via derivata le conseguenze dell'invalidità/illegittimità degli Esiti della prova scritta, in quanto ad essi strettamente collegati. Trattasi invero di un collegamento così stretto nel contenuto e negli effetti da far ritenere che l'atto successivo (la graduatoria) sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che il ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e/o non disponesse altra idonea misura cautelare (inclusione con riserva al successivo step procedurale e quindi in graduatoria, etc.), considerato che come dichiarato sono già in corso le assunzioni e che è già stato avviato il primo scorrimento. Si ribadisce che se il ricorso venisse accolto integralmente il ricorrente – stando alla Graduatoria conoscibile – sarebbe tra i vincitori ; se invece venisse accolto in parte (per un certo nr. di quesiti, per come sopra rappresentato) lo stesso comunque diverrebbe idoneo e, quindi, verrebbe

chiamato per scorrimento, posto che il primo è già stato effettuato il 27.06 e considerate le esigenze personali dell'amministrazion.

Giova ribadire che il TAR Lazio Sez. 1bis, con ordinanza cautelare n.233-2022 (che si allega per mero tuziorismo difensivo), ha già accertato che – in una fattispecie identica – la fondatezza (seppur sommaria) del ricorso ammettendo i ricorrenti al proseguio della procedura, considerato che "dall'esecuzione dell'impugnato esito della prova scritta derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell'esclusione dei ricorrenti dal ricorso"

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dal ricorrente a causa di quiz palesementi erronei: l'inclusione, anche con riserva, in graduatoria garantirebbe al medesimo di poter procedere – nell'attesa della sentenza – alla valutazione dei titoli, alla scelta della sede e in tal senso salvaguardando *medio tempore* il suo diritto.

Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio.

In effetti, il trascorrere del tempo renderebbe ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti della ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio.

Sull'istanza cautelare monocratica

Sussistono i presupposti di estrema urgenza e necessità per la concessione delle misure cautelari monocratiche.

Ebbene, il ricorrente, allo stato mero idoneo, col riconoscimento del maggior punteggio, potrebbe rientrare o tra i vincitori o comunque tra gli idonei della Graduatoria distrettuale dell'Aquila. La resistente, però, ha già concluso l'iter di acquisizione delle preferenze da parte dei vincitori e sono già in corso i primi scorrimenti e, quindi, l'iter appare caratterizzato da peculiare speditezza. Ciò significa che il ricorrente corre il rischio concreto e attuale di perdere la possibilità di prestare servizio, dal momento che, una volta firmati i contratti di lavoro, il numero dei posti disponibili sarà praticamente chiuso e persino l'ordinanza cautelare eventualmente positiva (e, per essa, eventuale sentenza) risulterebbe *inutiliter data*, dal momento che, all'esito della camera di consiglio, in ogni caso, il ricorrente dovrà "accontentarsi" dei posti avanzati e se residuano.

E, dunque, onde evitare il rischio concreto di erosione dei posti disponibili nelle more della celebrazione della camera di consiglio e alla luce della palese erroneità dei quiz contestati, sarebbe opportuno concedere le misure monocratiche quali l'ammissione con riserva al successivo step e/o la sospensiva dell'iter concorsuale quantomeno per il Distretto di interesse.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, stante l'indicazione nella Graduatoria dei soli nomi, cognomi e data di nascita dei concorsisti e, quindi, è impossibile rintracciarli tramite il sistema Smart ANPR richiedente il codice fiscale o la data di nascita; inoltre, non è stata pubblicata la graduatoria degli idonei rendendo impossibile la notifica ai medesimi. Ciononostante, per mero tuziorismo, si è provveduto a richiedere a mezzo pec gli indirizzi dei controinteressati alla p.a. resistente; istanza ad oggi inevasa (cfr. doc. in atti).Pertanto ogni onere di difesa processuale può dirsi assolto.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In particolare, si chiede a Codesto Giudice,

- 1) <u>in via istruttoria:</u> se ritenuto opportuno, di: a) disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute pià opportune;
- 2) <u>In via cautelare, e già in senso monocratico</u>: sospendere gli atti gravati e/o ammettere con riserva al proseguio della procedura concorsuale parte ricorrente, riconoscendone l'idoneità e riesaminado il punteggio in relazione ai quiz contestati;
- 3) Nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse, in tutto o in parte; assegnare: ordinare il riesame del punteggio di parte ricorrente in riferimento ai quiz contestati; ammettere il ricorrente alla successiva fase procedurale (valutazione dei titoli) e inserendolo nell'opportuna graduatoria.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Ai fini fiscali si dichiara che trattandosi di accesso al pubblico impiego è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Produzione giusta indice.

Cosenza, 28.06.2024

Avv. Danilo GRANATA